21/08/2012 16:54

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Alla luce della sottoscrizione in data 27 luglio 2012 del "*Contratto Collettivo Generale Unico di Lavoro per le aziende industriali ed i lavoratori in esse occupati*" tra l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese (ANIS) e la Confederazione Sindacale Unitaria (CSU)

preso atto

dell'alto senso di responsabilità tenuto nella trattativa dalle Parti contraenti che - in considerazione della attuale difficile situazione economica e politica che sta attraversando il nostro Paese - ha permesso il rinnovo del Contratto Collettivo Generale Unico di Lavoro del settore Industria fornendo in tal senso risposte concrete alle esigenze delle imprese e dei lavoratori

considerato che

l'obiettivo raggiunto rappresenta un elemento fondamentale di stabilità nelle relazioni sociali e contribuisce a imprimere fiducia all'intero sistema Paese,

considerato inoltre

la chiusura anticipata della Legislatura in questa seduta Consiliare e la conseguente futura costituzione di un nuovo Governo, nuova maggioranza e Rappresentanza Consiliare;

prende atto

degli obiettivi evidenziati dalle Parti Sociali:

- la riduzione del numero delle festività in almeno 2 e massimo 3, con le relative compensazioni, al fine di recuperare capacità produttiva;

- la necessità di completare il percorso già intrapreso dalla Segreteria di Stato per il Lavoro per introdurre il principio della maggior rappresentatività, anche al fine di attribuire validità erga omnes ai contratti collettivi di lavoro;

- l'introduzione di una normativa relativa al credito agevolato che costituisca il riordino della materia e si ispiri all'impostazione del credito agevolato straordinario di cui alla Legge n. 109 del 2009;

- la non imponibilità ai fini IGR del 50% delle ore di lavoro obbligatorie previste e prestate rispetto al regime delle 37 ore e mezzo settimanali, ovvero la maggiorazione del 4% riferita al regime 39 ore;

- fermo restando il versamento contributivo complessivo anche sullo straordinario obbligatorio, al fine della determinazione del tetto pensionistico previsto con riferimento all'ultima retribuzione si terrà conto anche degli importi corrisposti a titolo di ore di lavoro obbligatorio, già indicati al punto precedente, per entrambi i regimi;

- al momento in cui l'Accordo entro le doppie imposizioni sarà ratificato dalla Repubblica Italiana si darà corso al processo di stabilizzazione dei frontalieri nei termini previsti dall'Accordo contrattuale dell'11 luglio 2005;

si impegna
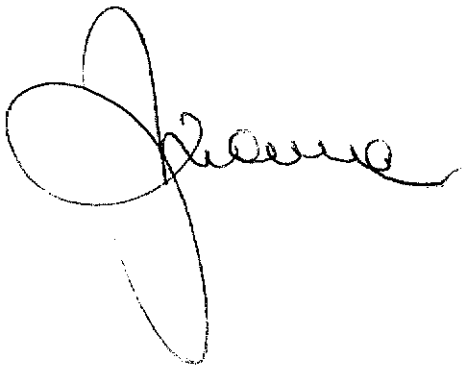
a proseguire il confronto e ad avviare fin dall'inizio della prossima legislatura con tutte le Parti sociali un confronto sulle tematiche poste in evidenza.